

## **MASSIME**

*A cura di Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli*

### **Diritto di cronaca ed essenzialità della notizia. La pubblicazione dell'indirizzo della vittima non risponde ad un interesse pubblico**

È sanzionabile chi, nel ricostruire un tragico fatto di cronaca, rende noti particolari non essenziali ai fini dell'interesse pubblico della notizia, violando l'art. 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, richiamato dall'art. 4 del Testo Unico. Nel caso in esame (articolo relativo a un tentativo di stupro in una privata abitazione) la giornalista, in funzione delle caratteristiche del fatto, non poteva non menzionare il rapporto che intercorreva tra autore e vittima del reato (convivenza) e, in funzione della particolare gravità fatto, non poteva non riportare il nome e il cognome dell'arrestato, con ciò rispettando il principio di riservatezza delle vittime di violenze. La giornalista avrebbe dovuto evitare, invece, di rendere noto l'indirizzo esatto dell'abitazione della coppia, essendo questo un elemento del tutto irrilevante rispetto al fatto raccontato e pertanto essendo ingiustificata la sua diffusione pubblica.

*C.D.N. 19 febbraio 2018 n. 5 Pres. Faustini - Rel. Verlicchi.*

*Respinto (con riduzione della sanzione) ricorso di Silvia Bergamin avverso delibera del Consiglio di Disciplina Territoriali dell'Ordine del Veneto.*

### **Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia e alla verità dei fatti. Le mere congetture senza riscontri scadono nell'offesa dell'altrui dignità**

Quando scrive una notizia, il giornalista ha sempre l'obbligo della verifica dei fatti. Se un articolo pone alla sua base una circostanza specifica per denunciare una pratica diffusa, quel fatto deve essere certo e incontestabile tanto più se investe la vita e la credibilità di personaggi pubblici. Commette quindi una violazione deontologica chi per sostenere - come nel caso specifico - che in politica esiste una "parentopoli", si limita a riferire mere congetture al fine di screditare persone con congiunti noti e pertanto indirettamente questi ultimi.

Nel caso specifico il Cdn ha rilevato che, in un articolo apparso su una testata online, si insinuavano dubbi circa la modalità di assunzione della moglie di un sindaco presso un ente pubblico, omettendo di verificare se alla base dell'occupazione ci fosse stata o meno la partecipazione al relativo concorso (nella vicenda trattata, la selezione si era svolta e la signora era risultata idonea e inserita in graduatoria). Il Cdn ha valutato, inoltre, che non ci si può appellare alla mancata richiesta di rettifica da parte degli interessati per giustificare il proprio operato, in quanto è obbligo del giornalista osservare gli articoli 2, 9 e 15 del Testo Unico dei doveri del giornalista.

*C.D.N. 19 febbraio 2018 N.6. - Presidente Faustini - Relatore Duranti.*

*Respinto il ricorso di Sergio Siniscalchi avverso delibera Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche.*